Allegato A

COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI E MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Approvato con
Det. n. 351/2025

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO CHE

- ai sensi dell'art. 11 della legge 9 Dicembre 1998 n° 431 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- ai sensi del D.L. n. 4/2004;
- ai sensi delle deliberazioni G.R.T. 851/2025;
- ai sensi della deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 18/07/2025

secondo quanto previsto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, **possono fare domanda tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:**

Art. 1 Requisiti per l'ammissione al Bando

1. essere residenti nel Comune di Castellina in Chianti;
2. Contratto di locazione:
   a) essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96), adibito ad abitazione principale, **corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest'ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della "cedolare secca", intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare; in caso di contratto con cedolare secca rinnovato, allegare idonea documentazione presentata all'Agenzia delle Entrate attestante l'avvalimento del rinnovo della cedolare;
   Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti del presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2025;

Il requisito della titolarità del contratto non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con il proprietario dell'immobile. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare anche contratti intestati a soggetti non facenti parte del nucleo familiare del richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

ovvero

b) essere in possesso di un contratto di locazione per alloggi a canone concordato di proprietà del comune di Castellina in Chianti, con i requisiti di cui alla precedente lettera a), con valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (€. 16.033,42). L'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE in questo caso non dovrà essere inferiore al 14%.

3. Non essere titolare, il richiedente e tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Castellina in Chianti. La distanza si calcola dalla tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.T.R. N. 2/2109;
4. Non essere titolare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi gli alloggi dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a €. 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valori Immobili all'Estero)
5. Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
   - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
   - titolarità di pro – quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
   - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
   - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 p.c.;
6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

7. non superamento del limite di €. 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 4 e 6;
8. essere in possesso della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica/Attestazione ISE/ISEE, compilata ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., completa di attestazione ISEE/ISE rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, sottoscritta entro i termini di validità del bando. Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso, comunque, della Dichiarazione Sostitutiva Unica, non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà cura dell'ufficio verificare direttamente con l'INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di gg. 10 dalla data di scadenza del bando di concorso. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni**.**
9. avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, non sia superiore **ad Euro 32.456,72;**
10. avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013, ed un incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE , rientranti nei seguenti parametri:
    Fascia "A"
    Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (€. 16.033,42).
    Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.
    Fascia "B"
    Valore ISE compreso fra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 di €. 16.033,42 e l'importo di €. 32.456,72;
    Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.
    Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP)
11. Non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, (es. i contributi previsti per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, o quelli previsti nell'ambito del progetto "Giovani sì – Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani).
12. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI) l'Amministrazione Comunale può prevedere, dettando appositi indirizzi per la liquidazione, di non liquidare il contributo di locazione o di erogarlo solo per i mesi nei quali il richiedente non ha percepito l'assegno di inclusione

Art. 2 Reddito e Canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE **sottoscritta entro i termini di validità del bando**, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del già citato **DPCM 159/2013** e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data di

presentazione della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, dovrà comunicare di aver sottoscritto la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato comunicando nella domanda gli estremi della ricevuta di presentazione della stessa all'INPS. Le attestazioni ISEE, verranno direttamente acquisite negli archivi INPS dal Comune, successivamente alla scadenza del Bando, e, qualora dagli accertamenti eseguiti sulle stesse, risultassero non regolari, non potranno, ai fini della partecipazione al presente Bando, essere modificate o rettificate salvo che le irregolarità riscontrate non siano dovute ad errori materiali del CAAF da documentarsi adeguatamente dal CAAF stesso.
Per gli studenti universitari la attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico;

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano " ISEE inferiore a €. 1.000,00 " oppure "ISE inferiore al canone di locazione è possibile soltanto in presenza **di apposita relazione da parte dell'Assistente Sociale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione inoltre, i**n ottemperanza a quanto previsto dal regolamento ISE/ISEE (approvato per ultimo con del. C.C. 18/03/2016 n. 21), qualora il richiedente abbia ISEE inferiore ad € 1.000,00 dovrà essere dichiarato nella domanda di agevolazione:

a) Assenza di possesso, per il richiedente e per gli altri membri del nucleo familiare, di autoveicoli con potenza superiore a 70Kw o, nel caso di potenza superiore, con immatricolazione superiore ad anni sei;

b) Assenza di possesso, per il richiedente e per gli altri membri del nucleo familiare, di motocicli con cilindrata superiore a 250 cc. o, nel caso di potenza superiore, con immatricolazione superiore ad anni sei;

2. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
3. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari o in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 Nucleo familiare di riferimento

1. Il nucleo familiare presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda deve essere quello di cui al D.P.C.M. 7 Maggio 1999 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti

1. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 punti 1 – 2 – 3 – 4 del presente bando e delle condizioni previste ai fini

dell'inserimento in graduatoria di cui al successivo art. 7. In particolare, ai fini dell'ammissione della domanda, il richiedente dovrà indicare nella medesima gli estremi della Dichiarazione Sostitutiva Unica, rilasciata dall'INPS/CAAF o altro soggetto autorizzato, evidenziando in particolare la data di emissione, il termine di validità, il numero di protocollo, il valore ISE e ISEE;

Art. 5 Documentazione

1. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.
2. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Copia del contratto di locazione (non necessario qualora il documento sia lo stesso presentato in occasione dell'analogo bando 2024);
b) Copia del versamento dell'ultima imposta di registro annuale corrisposta o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2011;
c) Certificazione che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione (allegato 1A della domanda di partecipazione);
d) Per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
e) (a pena di esclusione non sanabile) Copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;

Art. 6 Articolazione delle graduatorie

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE;

Art. 7 Formazione e pubblicazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

1. *Istruttoria delle domande*
   Il Comune, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

2. *Formazione della graduatoria generale*
   Il Comune, tra il 15 e il 31 ottobre 2025, procede all'adozione della graduatoria provvisoria; la medesima sarà contestualmente pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
   Avverso il provvedimento con cui è stabilita la graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.
   Non è prevista nessun' altra forma di comunicazione in ordine all'esclusione delle istanze presentate.
   La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti, pervenuti entro i termini di cui sopra, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza del bando e dichiarate

nella domanda, dopo di che formula la graduatoria generale definitiva. La graduatoria definitiva, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Al fine di conciliare la corretta individuazione del richiedente il beneficio, nonché la tutela del diritto alla privacy (Reg. UE n. 679/2016), l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi sarà formulata tramite pubblicazione del numero di protocollo della domanda presentata.

Art. 8 Durata ed entità del contributo

1. Il contributo è erogato secondo i requisiti ed i criteri determinati dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013.
3. Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2025 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.
4. Non verranno erogati contributi teorici di entità inferiore ad € 200,00.
5. Il contributo teorico è così determinato:
   a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
   b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
6. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
7. L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui le risorse stanziate nel bilancio di previsione 2025 non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, si riserva di applicare per le fasce A e B la riduzione in misura percentuale alle risorse disponibili, pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Art. 9 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2025.
Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia dei bonifici che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2025.

1. A questo proposito ai fini della corretta rendicontazione dovrà essere inderogabilmente prodotta, **entro il 31 gennaio 2026**, la documentazione attestante il corretto pagamento del canone di locazione che dovrà essere effettuato **tramite bonifico bancario o postale effettuato dal beneficiario del contributo su conto corrente intestato al locatore;**
   La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

2. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:
   a) *se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;*
   b) *se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcalo del contributo spettante.*
3. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
4. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.
5. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
6. E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
7. La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.
8. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di una alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.
9. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.
10. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.
11. L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.
12. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10 Erogazione del contributo a terzi

1. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima;
2. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre 2025, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2025. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile a concordare un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per l'anno successivo.

Allegato A

Art. 11 Termini e modalità di presentazione delle domande

1. **Per la presentazione delle domande il periodo è fissato dal giorno 22/07/2025 alle ore 23.59 del giorno 09/09/2025;**
2. Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate **unicamente sui moduli allegati al presente Bando**. La modulistica potrà essere scaricata dal sito internet o ritirata presso l'ufficio istruzione e servizi sociali del Comune di Castellina in Chianti;
3. Le domande, debitamente sottoscritte devono essere corredate da idoneo documento di identità e inoltre, deve essere allegata tutta la necessaria documentazione prevista dal precedente articolo 5 del presente bando;
4. La domanda potrà essere presentata:
   - a mano presso il Comune di Castellina in Chianti – Viale Rimembranza 14–all' ufficio istruzione e servizi sociali nei giorni di apertura al pubblico;
   - tramite raccomandata postale A/R indirizzata al Comune di Castellina in Chianti – Viale Rimembranza 14, entro il termine di scadenza del bando;
   - per posta elettronica certificata all'indirizzo comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it (**in questo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente e nell'oggetto della domanda dovrà essere inserito "Domanda contributo ad integrazione canoni di locazione anno 2025" – Si ricorda che l'indirizzo PEC riceve solo da analogo indirizzo PEC**).

Art. 12 Motivi non sanabili di esclusione delle domande

1. Sono motivi non sanabili di esclusione della domanda:
   - Domanda non firmata (in formato analogico e digitale)
   - Mancanza di copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
   - Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE redatta successivamente alla data di scadenza del bando;

Art. 13 Controlli e sanzioni

1. L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.
2. Fatta salva la facoltà di procedere a controlli preventivi e/o successivi utili a verificare la congruità delle istanze presentate, con conseguente segnalazione alla Guardia di Finanza di quelle palesemente incongrue, con il presente avviso si prevedono controlli secondo quanto previsto dal capo 4 del Regolamento attuativo dell'ISEE e comunque un controllo a campione delle domande ammesse a beneficio e di tutti gli ISEE inferiori ad €. 1.000,00, prevedendo fra l'altro, per i cittadini extracomunitari la presentazione della certificazione delle autorità del paese d'origine, anche dell'Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in Italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti de nucleo familiare non possiedono alloggi nel Paese di origine;
3. Qualora dal controllo emergano dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, fatta salva la comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/1990, si procederà al rigetto dell'istanza **o, qualora il beneficio fosse già stato concesso, al recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali**, alla

segnalazione alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316/ter ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78 compresa tra €. 500,00 ed €. 5.000,00.

4. Qualora dal controllo emergano irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità e derivanti in maniera palese da errore scusabile e che comunque non incidono sul beneficio concesso, l'Amministrazione procederà alla concessione del beneficio fatta salva la segnalazione alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle sanzioni di cui al citato art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; ai fini della sanatoria, il responsabile del procedimento darà notizia all'interessato di tale irregolarità richiedendo chiarimenti o documenti integrativi.
5. In caso di attivazione del procedimento di controllo viene garantito il contradditorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare:
   - la contraddittorietà rilevata fra i dati dichiarati in via sostitutiva nella D.S.U. e quanto acquisito dalle banche dati in disponibilità dell'Amministrazione.
   - la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato (presentando elementi concreti, specifici e dettagliati) e la sufficienza economica necessaria, tenuto conto anche dell'eventuale presenza del canone di locazione.

Art. 14 Responsabile del Procedimento amministrativo

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al presente bando è il Responsabile dell'ufficio comune per i Servizi socio-educativi, Dott. Carlo Maroni – tel. 0577306602/33.

Art. 15 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 e ss.mm.ii., al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999, il D.L. 4/2004, le D.G.R.T. 851/2025, deliberazione G.C. 116/2025.

Castellina in Chianti, 22 luglio 2025

Il Responsabile
dell'UFFICIO COMUNE
dei Servizi Educativi e Sociali
Carlo Maroni